



## COMUNICATO STAMPA n. 121/24

Lussemburgo, 29 luglio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-774/22 | FTI Touristik (Elemento di estraneità)

### **Il consumatore che abbia prenotato un viaggio all'estero può agire in giudizio contro l'organizzatore dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio**

*Ciò vale anche nel caso in cui il consumatore e l'organizzatore siano domiciliati nello stesso Stato membro*

Un consumatore residente a Norimberga (Germania) ha concluso un contratto per un viaggio all'estero con l'organizzatore di viaggi FTI Touristik, con sede a Monaco di Baviera (Germania). Ritenendo di non essere stato sufficientemente informato sulle condizioni d'ingresso e sui visti necessari, il consumatore ha proposto un'azione per il risarcimento del danno contro la FTI Touristik dinanzi al Tribunale circoscrizionale di Norimberga.

La FTI Touristik sostiene che tale giudice non ha competenza territoriale. In particolare, il regolamento «Bruxelles I bis» concernente la competenza giurisdizionale<sup>1 2</sup> non si applicherebbe nel caso in cui le due parti siano domiciliati nello stesso Stato membro.

Il Tribunale circoscrizionale di Norimberga ha interpellato la Corte di giustizia al riguardo.

La Corte risponde che **il regolamento «Bruxelles I bis» si applica anche nel caso in cui il consumatore e l'organizzatore di viaggi siano domiciliati nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all'estero**. Tale elemento di estraneità è sufficiente a rendere applicabile il regolamento.

**Inoltre, per quanto riguarda le azioni intentate da un consumatore nei confronti della sua controparte contrattuale, detto regolamento non si limita a determinare la competenza internazionale.**

**Quest'ultimo determina anche la competenza territoriale in quanto conferisce direttamente tale competenza al giudice del luogo del domicilio del consumatore.** Esso garantisce quindi che il consumatore, in quanto parte più debole, possa agire in giudizio contro la parte più forte dinanzi a un giudice facilmente accessibile.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

**Restate in contatto!**



1 Regolamento (UE) [n. 1215/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 , concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2 La norma generale di competenza giurisdizionale dettata da tale regolamento attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto. Tuttavia, secondo la norma speciale di competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi dai consumatori, il consumatore può agire in giudizio nei confronti della sua controparte dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliata quest'ultima oppure dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliato egli stesso.